

## PROTOCOLLO ANNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Le modalità per frequentare un periodo di studio all'estero sono disciplinate dalla norma, in particolare:

- C.M. 181/97, che disciplina la mobilità studentesca internazionale;
- C.M. 236/99, che dà indicazioni sull'attribuzione dei crediti scolastici;
- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero. TITOLO V – Soggiorni di studio all'estero;
- Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Nota Prot. 843 10 aprile 2013, "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale";
- Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 del 28-03-2017, comma 7.

La Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013, contenente le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale", è volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero, sia gli studenti stranieri ospiti dell' Istituto".

Tale Nota

- sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'Estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
- suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
- chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative.

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum scolastico agli studenti dell'I.I.S. Primo Levi che scelgono di trascorrere un periodo di studio all'estero e per uniformare il trattamento di tutti gli studenti interessati, il nostro Istituto individua le seguenti modalità operative deliberate dagli Organi Collegiali competenti.

## ATTI PRELIMINARI AL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Affinché i soggiorni di studio individuali diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, è fondamentale che nel processo di accompagnamento ed inserimento siano coinvolti molteplici attori: lo studente e i suoi genitori, i docenti del consiglio di classe, il Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico, i compagni di classe, il soggetto organizzatore.

I genitori dello studente che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero **devono presentare una comunicazione scritta** al Dirigente Scolastico (vedi modello A allegato) entro la prima settimana di maggio e informare tempestivamente il coordinatore di classe e la segreteria didattica (presentando il modello A);

L'Istituto Scolastico redige **una presa d'atto** (modello B allegato), che dà avvio alle azioni necessarie. I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi sulla base di iniziative di singoli studenti, che possono avvalersi di agenzie formative specifiche; detti soggiorni possono essere di tre-sei mesi, **da svolgersi preferibilmente nel primo quadrimestre**, oppure della durata dell'intero anno scolastico. I soggiorni individuali di studio devono essere svolti nel penultimo anno del percorso.

- 1) I genitori e lo studente devono **sottoscrivere il Patto Formativo** (vedi modello C allegato).
- 2) Lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "*frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1*".
- 3) Prima della partenza, nel corso dell'anno scolastico precedente e comunque entro fine maggio, il Consiglio di classe, presa visione della comunicazione presentata dalla famiglia (modello A), della presa d'atto della scuola (modello B) e della documentazione allegata, **esprime un parere preliminare sull'opportunità e sulla durata di tale frequenza all'estero**, considerando l'andamento scolastico dello studente, soprattutto riguardo alle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. A tal fine suggerisce anche di programmare con la scuola ospitante un percorso disciplinare il più possibile coerente con il piano di studi del percorso formativo frequentato in Italia. Il Consiglio di classe terrà presenti come parametri di valutazione:
  - il profilo almeno sufficiente in tutte le discipline;
  - la presenza di relazioni educative positive e di un corretto comportamento nell'ambiente scolastico;
  - un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture.
- 4) Il Consiglio di classe comunica tale motivato parere preliminare, non vincolante, alla famiglia dello studente.
- 5) Il soggetto organizzatore e i genitori devono fornire all'Istituto un'ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza; fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estera e sul suo ruolo, sostenendo e sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il Coordinatore di classe della scuola italiana per monitorare l'esperienza.
- 6) Prima della partenza il Coordinatore di classe consegna allo studente un documento, concordato con i colleghi nel Consiglio di classe, **indicante i nuclei disciplinari essenziali (contenuti e competenze), individuati dai docenti come prerequisiti irrinunciabili per un corretto reinserimento nel percorso scolastico**, con particolare attenzione per le discipline non previste dal piano di studi della scuola ospitante.
- 7) Il Coordinatore della classe, durante il periodo frequentato all'estero tiene i contatti, riceve informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, dà eventuali informazioni utili sulle attività della classe in Italia. Al



rientro coordina il reinserimento, curando la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso una presentazione da parte dell'alunno ai compagni di quanto vissuto all'estero.

Lo studente che frequenta un periodo all'estero deve:

- essere promosso al 4<sup>a</sup> anno senza sospensioni;
- iscriversi regolarmente alla classe successiva (5<sup>a</sup> anno);
- prendere visione del parere del Consiglio di classe e del documento indicante i nuclei disciplinari irrinunciabili;
- impegnarsi a scegliere all'estero **un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto nel nostro Istituto**;
- impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti del 4 anno indicati dai docenti nel documento come irrinunciabili, in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero e concordare con i docenti delle materie non svolte o parzialmente svolte un piano di studio, compatibile con i programmi e i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, che consenta l'acquisizione dei prerequisiti necessari e sufficienti per un positivo proseguimento del percorso scolastico;
- mantenere rapporti costanti con il Coordinatore di classe durante il soggiorno all'estero, inviando, di norma ogni tre mesi, una relazione in merito a: materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività extracurricolari;
- controllare periodicamente il Registro elettronico, la posta e il sito dell'Istituto e tenere i contatti con la classe.

## REINSERIMENTO

### Soggiorno di studio all'estero della durata dell'intero anno scolastico

- 1) Lo studente trasmette alla segreteria didattica, entro il mese di giugno nel caso di soggiorno all'estero della durata di un anno, tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, piano di studi svolto, pagella finale, eventuali valutazioni e attestati relativi a progetti e attività scolastiche specifiche, relazione riassuntiva dell'esperienza all'estero). La documentazione dovrà essere presentata nella lingua del paese ospitante e tradotta in italiano.
- 2) La Segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata. In presenza di certificazione di frequenza e di valutazione positiva lo studente viene iscritto alla classe 5<sup>a</sup>.
- 3) Nel caso tali documenti non fossero pronti per la data di partenza, lo studente deve assicurarsi che la documentazione originale verrà inviata dalla scuola ospitante all'Istituto Primo Levi.
- 4) Lo studente predispone una relazione (anche in versione multimediale) da presentare al consiglio di classe in sede di colloquio di reinserimento. L'alunno è anche tenuto a presentare alla propria classe, una volta iniziato l'anno, materiali illustrativi (power point, video, testi...) dell'esperienza all'estero.

Nei primi giorni di settembre, prima dell'avvio dell'anno scolastico o nei primi giorni dello stesso, il Consiglio di classe convoca lo studente per il **colloquio di reinserimento**, nel corso del quale lo studente

- relaziona in non più di 20 minuti sulla propria esperienza all'estero, evidenziando punti di forza ed elementi di debolezza (l'intervento viene accompagnato da una presentazione multimediale),
- **risponde a domande dei docenti sugli argomenti irrinunciabili precedentemente concordati relativi al**



**4<sup>a</sup> anno** del corso frequentato presso l'I.I.S. Primo Levi.

Il Consiglio di classe procede quindi alla valutazione dello studente, ossia **all'attribuzione di un voto per ciascuna disciplina** risultato dal colloquio, tenendo anche conto della valutazione espressa dalla scuola estera frequentata sulle materie comuni ai due ordinamenti e redige un apposito verbale.

Il Consiglio può anche indicare argomenti sui quali è opportuno un ulteriore ripasso nei primi due mesi di scuola e ulteriori modalità di accertamento del superamento di tali lacune.

Il Consiglio di classe procede inoltre all'attribuzione del credito scolastico per il 4<sup>a</sup> anno sulla base della media dei voti ottenuti nel colloquio di reinserimento e il relativo inserimento dello studente in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla normativa.

### **Soggiorno di studio all'estero nella prima parte dell'anno scolastico**

La procedura di reinserimento vale anche per lo studente che trascorre un periodo all'estero nel primo quadrimestre. Egli riprende regolarmente l'attività scolastica nella classe di appartenenza e, nel corso del secondo quadrimestre, i docenti delle singole discipline verificano l'acquisizione delle conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali e irrinunciabili precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero. In sede di scrutinio finale del 4<sup>a</sup> anno il consiglio di classe procede alla valutazione dello studente **considerando anche l'esperienza complessiva all'estero**.

### **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero**

Il Collegio dei Docenti dell'I.I.S. Primo Levi ha deliberato che "All'anno di studio all'estero organizzato da associazioni specializzate riconosciute dal MIUR (...) vengono riconosciute 50 ore di alternanza scuola lavoro, alle quali si potranno aggiungere altre ore, su valutazione del Consiglio di classe, a fronte della presentazione di attestati di partecipazione ad attività di studio-lavoro durante il soggiorno all'estero". Si ritiene infatti che l'anno di studio all'estero promuova anche competenze trasversali fondamentali per l'alternanza scuola lavoro. Per periodi di permanenza inferiori all'anno si riconoscerà un monte ore proporzionale. Lo studente che all'estero abbia frequentato attività di alternanza scuola lavoro o laboratori è tenuto a presentare documentazione per veder riconosciuto un monte ore superiore alle 50 ore.